

# Attenti ai falsi procuratori

Permettere a propri dipendenti di operare autonomamente a volte può rivelarsi pericoloso. Per evitare spiacevoli sorprese è consigliabile delimitare e documentare puntualmente i poteri di rappresentanza dei propri quadri.



**Fabio Nicoli, avvocato e notaio, partner studio legale Barchi Nicoli Trisconi Gianini, Lugano**

**N**ei rapporti economici la sicurezza giuridica e l'affidabilità sono dei valori imprescindibili. Chi intrattiene delle relazioni di carattere commerciale o legale con una persona giuridica ha l'aspettativa che il suo interlocutore sia legittimato a negoziare e a prendere degli impegni vincolanti. Parimenti, la società che si fa rappresentare ha l'esigenza di poter fare affidamento a che il suo dipendente si muova e la vincoli entro i limiti delle competenze e delle istruzioni ricevute.

Una verifica dei poteri di rappresentanza e di firma per il tramite di una visione delle iscrizioni a Registro di commercio (RC), facilmente accessibili sul sito [www.zefix.ch](http://www.zefix.ch), è solo parzialmente di aiuto. L'effetto di pubblicità di tale Registro, che prescrive da un lato che nessuno può pretendere di ignorare il contenuto di un'iscrizione (effetto di pubblicità positivo) e dall'altro che fatti non iscritti non sono opponibili a terzi in buona fede (effetto di pubblicità negativo), si scontra con una diffusa prassi delle Pmi, dove è frequente che quadri medi e inferiori - che pur godono di determinati poteri decisionali - non siano iscritti quali organi a RC. Si pensi, ad esempio, alle ditte con stabilimenti o punti vendita diffusi sul territorio: i singoli capo-filiale hanno quasi sempre una certa autonomia che sovente non corrisponde però ad alcun diritto di firma iscritto.

Il diritto svizzero si basa sul principio secondo cui il rappresentante può obbligare il rappresentato soltanto in presenza di una corrispondente procura. Un terzo non può quindi opporre al rappresentato un contratto concluso dal rappresentante in difetto di potere di rappresentanza.

Ma che succede se il (presunto) rappre-

sentante non ha in realtà procura per agire oppure supera i limiti concessigli? I terzi in buona fede che hanno stretto con lui un accordo non sono tutelati?

La legge deroga al suddetto principio soltanto in via eccezionale, in presenza di una cosiddetta procura apparente.

Un caso didattico dalla recente prassi del Tribunale federale ha permesso di ribadire i principi guida delle conseguenze dell'agire del cosiddetto *falsus procurator*. Una ciclista nell'attraversare i binari fu investita da un treno e, a causa delle gravi ferite riportate, spirò poco dopo lasciando un marito e due figli. Gli eredi avanzarono delle pretese di risarcimento nei confronti della compagnia ferroviaria (una società anonima). Per evitare che i parenti promuovessero una procedura con il solo fine di interrompere la prescrizione (che avrebbe reso inesigibile la pretesa), un dipendente della SA rilasciò loro una dichiarazione di rinuncia a sollevare tale eccezione. Un secondo dipendente della compagnia ferroviaria prorogò in seguito la rinuncia alla prescrizione. Dopo aver vanamente tentato di raggiungere un accordo, il vedovo promosse quindi nei confronti della società una causa giudiziaria per ottenere il risarcimento. La compagnia ferroviaria rigettò in quella sede ogni responsabilità, argomentando che le pretese a suo carico erano ormai prescritte perché i suoi due dipendenti non sarebbero stati autorizzati a rilasciare dichiarazioni vincolanti in sua rappresentanza.

Non dello stesso parere è stato il Tribunale federale, che ha anzitutto esaminato se sussisteva nella fattispecie una procura interna per tolleranza (*interne Duldungsvollmacht*), ovvero se la rappresentata, pur sapendo che contro la sua volontà una per-

sona la rappresenta, non intraprende nulla per impedirlo. Nel caso della ciclista nulla poteva far desumere che la direzione della società sapesse degli atti intrapresi dai due pseudo-rappresentanti. Restava quindi da esaminare se fosse data una procura interna apparente (*interne Anscheinvollmacht*), che ricorre quando un rappresentato non è in effetti a conoscenza che una persona agisce in sua rappresentanza, ma avrebbe potuto accorgersene facendo uso dell'attenzione che si poteva da lui presumere. In questi casi è pure necessario che il rappresentante possa in buona fede ritenere il comportamento del rappresentato quale un tacito conferimento di procura. L'Alta Corte ha riconosciuto l'esistenza di questa rappresentanza apparente, ritenendo quindi validi gli atti (le rinunce all'eccezione di prescrizione) sottoscritti dai due dipendenti e dando ragione agli eredi. Decisivo è stato il fatto che i due dipendenti disponevano di un potere di firma individuale per la SA, seppur confinato a operazioni quotidiane di portata economica limitata; questa limitazione è stata considerata troppo vaga dal tribunale e in ogni caso permetteva ai dipendenti di ritenersi in buona fede autorizzati a sottoscrivere un atto come una rinuncia all'eccezione di prescrizione, che ancora non costituisce un riconoscimento di debito.

Il semplice insegnamento che se ne può trarre è che la direzione deve puntualmente delimitare i poteri di rappresentanza dei propri quadri, se non vuole rischiare di trovarsi di fronte a sgradite sorprese.